

COMUNICATO STAMPA

PAGAMENTI VIA SMARTPHONE E TABLET: LE REGOLE DEL GARANTE PRIVACY PER TUTELARE GLI UTENTI

Informativa sull'uso dei dati, misure di sicurezza forti, conservazione a tempo

Chi usa *smartphone* e *tablet* per acquistare servizi, abbonarsi a quotidiani on line, comprare e-book, scaricare a pagamento film o giochi sarà più garantito. Arrivano le regole del Garante per proteggere la privacy degli utenti che, tramite il proprio credito telefonico, effettuano pagamenti a distanza avvalendosi del cosiddetto *mobile remote payment*.

L'uso di questa nuova forma di pagamento, che è destinata a raggiungere in breve tempo una notevole diffusione e che accentua i processi di smaterializzazione dei trasferimenti di denaro, comporta infatti il trattamento di numerose informazioni personali (numero telefonico, dati anagrafici, informazioni sulla tipologia del servizio o del prodotto digitale richiesto, il relativo importo, data e ora dell'acquisto), in alcuni casi anche di natura sensibile.

Obiettivo del provvedimento generale dell'Autorità, dunque, è quello di garantire in un mercato del pagamento sempre più dinamico, un trattamento sicuro delle informazioni che riguardano gli utenti e prevenire i rischi di un loro uso improprio.

Le direttive del Garante privacy sono rivolte ai tre principali soggetti che offrono servizi di *mobile payment*: operatori di comunicazione elettronica, che forniscono ai clienti un servizio di pagamento elettronico tramite cellulare, o con l'uso di una carta prepagata oppure mediante un abbonamento telefonico; gli aggregatori (*hub*), che mettono a disposizione degli operatori tlc e internet e gestiscono la piattaforma tecnologica per l'offerta di prodotti e servizi digitali; i venditori (*merchant*), che offrono contenuti digitali e vendono servizi editoriali, prodotti multimediali, giochi, servizi destinati ad un pubblico adulto.

Ecco, in sintesi, gli adempimenti che dovranno adottare le tre categorie di operatori coinvolti.

Informativa

I provider telefonici ed internet e i venditori dovranno informare gli utenti specificando quali dati personali utilizzano e per quali scopi. Per tale motivo dovranno rilasciare l'informativa al momento dell'acquisto della scheda prepagata o della sottoscrizione del contratto di abbonamento telefonico ed inserirla nell'apposito modulo predisposto per la portabilità del numero. Gli aggregatori, che operano per conto dell'operatore telefonico, potranno predisporre una apposita pagina con la quale fornire l'informativa e la richiesta del consenso al trattamento dei dati.

Consenso

I provider telefonici e internet e gli aggregatori, che operano per conto di questi in veste di responsabili del trattamento, non dovranno richiedere il consenso per la fornitura del servizio di *mobile payment*.

Il consenso è invece obbligatorio, sia per gli operatori che per i venditori, nel caso vengano svolte attività di *marketing*, profilazione, o i dati vengano comunicati a terzi. Se i dati utilizzati sono sensibili, occorrerà richiedere uno specifico consenso.

Misure di sicurezza

Operatori, aggregatori e venditori saranno tenuti ad adottare precise misure per garantire la confidenzialità dei dati, quali: sistemi di autenticazione forte per l'accesso ai dati da parte del personale addetto, e procedure di tracciamento degli accessi e delle operazioni effettuate; criteri di codificazione dei prodotti e servizi; forme di mascheramento dei dati mediante sistemi crittografici. Dovranno essere adottate misure per scongiurare i rischi di incrocio delle diverse tipologie di dati a disposizione dell'operatore telefonico (dati di traffico, sul consumo, relativi alla rete fissa, relativi alla fornitura di servizi etc.) ed evitare la profilazione incrociata dell'utenza basata su abitudini, gusti e preferenze. Da prevedere anche accorgimenti tecnici per disattivare servizi destinati ad un pubblico adulto.

Conservazione

I dati degli utenti trattati dagli operatori, dagli aggregatori e venditori, ivi compresi gli sms di attivazione e disattivazione del servizio, dovranno essere cancellati dopo 6 mesi. L'indirizzo Ip dell'utente dovrà invece essere cancellato dal venditore una volta terminata la procedura di acquisto del contenuto digitale. Per la conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico coinvolti nelle operazioni di *mobile payment* si dovranno rispettare i periodi di tempo previsti dal Codice privacy.

Prima del varo definitivo del provvedimento, l'Autorità ha deciso di sottoporre il testo a una consultazione pubblica: soggetti interessati, associazioni di categoria degli imprenditori e dei consumatori, università, centri di ricerca, potranno far pervenire contributi e osservazioni al Garante per posta o attraverso la casella di posta elettronica appositamente attivata: consultazionemp@gpdp.it

Roma, 3 gennaio 2014